

TI_GERICHTE 11.2012.97 vom 18. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.97

FR: TI_GERICHTE 11.2012.97 du 18 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.97 del 18 novembre 2014

Regeste

Nullità di matrimonio

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore, rammentati i presupposti per dichiarare nullo un matrimonio in applicazione dell'art. 105 n. 4 CC, ha accertato anzitutto sulla scorta della perizia calligrafica (act. XXIII nell'inc. DI.2010.244) che la firma di AO 1 sugli accordi del 2 marzo e del 26 maggio 2008 (doc. 21a e 21b) è autentica, seppure possa essere stata apposta per leggerezza (sentenza impugnata, pag. 6). Ciò premesso, egli ha reputato probabile che inizialmente le parti intendessero davvero violare norme sulla polizia degli stranieri, ma ha ritenuto la questione sanata dal fatto che in seguito l'uno e l'altra si sono cimentati in una reale comunione di vita. A comprova di ciò egli ha ricordato che per tre anni i due hanno abitato insieme, hanno avuto – almeno fino alla nascita della figlia – rapporti intimi, hanno tessuto rapporti sociali di coppia frequentando amici e trascorrendo almeno tre vacanze comuni in Brasile dalla famiglia di lei e hanno un buon rapporto affettivo con la figlia. Per di più, AP 1 non si è limitato a sostenere AO 1 nel rispetto degli accordi, ma l'ha aiutata nel governo della casa e nella maternità, dimostrandosi finanche geloso e coinvolgendo gli amici in discussioni al proposito. Ne ha concluso, il Pretore, che entrambe le parti hanno avuto interesse alla relazione di coppia e denotano tuttora l'intento comune di crescere al meglio la figlia (sentenza impugnata, pag. 6 a 8).

E. 3

L'appellante ribadisce in primo luogo che nessuna delle due parti ha mai inteso fondare un'unione coniugale, ma unicamente eludere norme relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, tant'è ch'egli ha mostrato attaccamento alla convenuta solo fino alla nascita della figlia. Convenuta che del resto – egli sottolinea – ha firmato con piena cognizione di causa accordi conformi al loro scopo, avendo essa ottenuto il permesso di risiedere legalmente nel Cantone Ticino. Sta di fatto – egli soggiunge – che un matrimonio nullo resta nullo e non può essere sanato. In subordine l'appellante fa valere che, foss'anche rimediabile la nullità del matrimonio – come reputa a torto il Pretore – per avere le parti costituito un'unione coniugale, ciò non è il caso in concreto. Egli sostiene di essersi messo con AO 1 esclusivamente per avere una discendenza, che solo la nascita della figlia l'ha tenuto legato a lei fino all'ottobre del 2010, che le buone relazioni intessute dalla coppia con terzi sono state curate nell'interesse di L_____, ch'egli non si è mai mostrato geloso della convenuta e che se ha coinvolto terzi nelle discussioni con lei, ciò è avvenuto perché gli sta a cuore il bene della figlia. Non dunque unione coniugale, ma solo simulazione avrebbe contraddistinto la vita in comune, onde il suo disinteresse per la convenuta dopo la nascita della bambina. Che poi la convenuta si dolesse di tale disaffezione nulla muta – egli

conclude – all'inesistenza del matrimonio.

E. 4

Secondo l'art. 105 n. 4 CC è data nullità assoluta del matrimonio, rilevabile in ogni tempo (art. 106 cpv. 3 CC), se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale, bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. La nullità presuppone due requisiti cumulativi. In primo luogo il matrimonio dev'essere fittizio. Inoltre almeno uno dei coniugi deve avere voluto il matrimonio per aggirare norme sulla polizia degli stranieri (Geiser/Lüchinger in: Basler Kommentar, ZGB I, 4^a edizione, n. 14a ad art. 105). Che l'uno o l'altro abbia inteso sposarsi per ottenere la cittadinanza svizzera o acquisire un diritto di soggiorno in Svizzera ancora non basta per rendere nullo il matrimonio se lo sposo era pronto a costituire una reale unione coniugale. In simile ipotesi, per vero, il matrimonio non è fittizio (DTF 98 II 6 consid. 1b). In altri termini, i motivi alla base di un matrimonio poco importano, purché sussista l'effettiva volontà di creare un'unione coniugale (DTF 121 II 102; Geiser/Lüchinger, op. cit., n. 14a ad art. 105 CC). Per converso, se manca tale volontà il matrimonio è nullo (DTF 98 II 1 consid. 1a; a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad art. 105). La dottrina e la giurisprudenza sviluppate intorno all'art. 120 n. 4 vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1991) conservano la loro validità (Fankhauser/ Wüscher , Die neuen Eheungültigkeitsgründe nach Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes, in: FamPra.ch 2008, pag. 761). I coniugi possono anche allontanarsi, per certi aspetti, dalla concezione classica del matrimonio (rinunciando per esempio a relazioni intime, a figli o alla dimora coniugale), ma quanto non possono rifiutare è il contenuto del matrimonio stesso, celebrato unicamente per conseguire vantaggi in materia di ammissione e soggiorno degli stranieri (I CCA, sentenza inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996, consid. 3).

E. 5

La volontà di creare un'unione coniugale è un elemento intimo che, per sua natura, è difficile accertare con prove dirette, sicché occorre far capo sovente a indizi (sentenze del Tribunale federale 5A_225/2011 del 9 agosto 2011, consid. 5.1.1 e 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2 con rimandi; FF 2002 pag. 3411). Possono costituire indizi di un matrimonio fasullo – segnatamente – la minaccia del rinvio in patria del coniuge straniero o l'impossibilità per il medesimo di ottenere il permesso di soggiorno in altro modo, come pure una grande differenza d'età fra coniugi. Possono configurare indizi anche circostanze particolari dell'incontro fra i due e della loro relazione, come la breve frequentazione prima del matrimonio o la scarsa conoscenza reciproca, le difficoltà di comunicazione a causa della lingua o l'assenza di contatti regolari (sentenza del Tribunale federale 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.3 con rinvii; a Marca, op. cit., n. 29 ad art. 105 CC). Ciò posto, che i coniugi abbiano vissuto insieme per un determinato periodo e abbiano avuto rapporti intimi ancora non basta per sostanziare un matrimonio, un simile comportamento potendo anche essere adottato per ingannare le autorità (DTF 121 II 3 consid. 2b). Se tuttavia la vita in comune si è protratta per un certo tempo e non appare di pura facciata, gli indizi cui si è accennato devono essere chiari e concreti perché un matrimonio possa essere definito fittizio (sentenza del Tribunale federale 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.4). La nascita di un figlio fa presumere un'unione coniugale voluta e costituita, a meno che indizi concludenti inducano a scorgere il contrario (I CCA , sentenza inc. 11.1998.172 del 16 novembre 1999, consid. 6). Per altro verso, la paternità del marito ancora non esclude un matrimonio di compiacenza e non osta a un annullamento del vincolo (a Marca , op. cit.,

n. 30 ad art. 105 CC). Comunque sia, addurre e dimostrare il motivo di nullità incombe all'attore (I CCA, inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996, consid. 3).

E. 6

in fondo), nella fattispecie non si tratta di stabilire se i due citati accordi denotassero un matrimonio autentico, bensì se essi dimostrassero quanto l'attore allega, ossia che il matrimonio era puramente fittizio o simulato, ciò che – come si è appena visto – non risulta. Nelle circostanze descritte poco o punto sussidia domandarsi se AO 1 abbia sottoscritto i due documenti per leggerezza (come ritiene il Pretore, pur senza trarre conclusioni) o con cognizione di causa (come afferma l'attore nell'appello). Altra è la questione di sapere se, firmando due giorni dopo il matrimonio l'impegno di accettare il divorzio a distanza di “cinque anni circa” e di rinunciare a ogni diritto (e confermando ciò dodici giorni dopo la nascita della figlia), la convenuta abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante, ma tale interrogativo non riguarda la volontà iniziale di contrarre matrimonio ed esula quindi dai limiti dell'attuale giudizio. d) Non si disconosce che l'intesa firmata il 2 marzo 2008 alludeva a un “precedente accordo verbale del 12/13 giugno 2007”. Di tale accordo però, che l'appellante neppure invoca, nulla si sa di preciso. Ci si attendesse a quanto lo stesso attore ha dichiarato durante l'interrogatorio formale, risulta quanto segue (verbale del 24 maggio 2012, pag. 4, risposta n. 8): Avevo concordato con lei che sarebbe venuta in Svizzera, che avrebbe verificato chi ero e come si sarebbe trovata, che sarebbe rimasta incinta, che avrebbe avuto il permesso di residenza in Svizzera e che poi ci saremmo separati dopo che avesse ricevuto il permesso C o il passaporto svizzero; a quel tempo non me ne intendevo di queste cose. Io pensavo che dopo tre anni ci si sarebbe separati, che poi dopo due anni avremmo divorziato di comune accordo, che poi la bambina sarebbe rimasta a _____ con me e che AO 1 avrebbe potuto fare come voleva: rimanere in Svizzera oppure anche andare all'estero, sempre comunque andando d'accordo. Io non pensavo che lei avrebbe potuto fare come ha fatto, ossia io non pensavo che sarebbe poi andata da un avvocato, che sarebbe andata via di casa. Che le parti intendessero sposarsi per finta, solo pro forma, per far sì che la convenuta ottenesse il permesso di domicilio non può dirsi. Sembra piuttosto che – in linea con quanto si inferisce dai due accordi successivi – l'intenzione fosse di sposarsi e di vivere un matrimonio a termine (per tre anni, cui sarebbero seguiti due anni di separazione e infine il divorzio), in modo da far sì che la convenuta potesse rimanere in Svizzera. Non si tratta ad ogni modo di indizi univoci che suffraghino una pura frode in materia di polizia degli stranieri.

E. 7

Rimane da appurare, nelle circostanze descritte, se altri elementi agli atti sorreggano la tesi dell'attore, smentendo quanto precede. Il Pretore ha accertato nondimeno, a tale proposito, che dal momento in cui la convenuta è giunta in Svizzera (nel luglio del 2007) fino all'ottobre del 2010 le parti hanno vissuto insieme more uxorio, intrattenendo rapporti intimi fino alla nascita della figlia (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Ai terzi inoltre essi apparivano come una coppia innamorata o per lo meno molto unita, che trascorrevano anche vacanze in Brasile dai parenti della convenuta (loc. cit., pag. 7 in alto). Internamente poi essi si comportavano proprio come coniugi, l'attore sostentando la convenuta e aiutandola nelle faccende domestiche, non senza esserle di ausilio nella gestione della maternità dopo la nascita di L. _____ (loc. cit., pag. 7 in fondo). Tutto ciò non conforta sicuramente l'ipotesi che le parti si fossero sposate solo per finzione, solo per far credere all'autorità amministrativa che esistesse un matrimonio. Obietta l'appellante che il suo

attaccamento alla convenuta è durato non oltre la nascita della figlia, la quale era per lui l'unico scopo della relazione con AO 1, tanto che quest'ultima si doleva della disaffezione ch'egli mostrava ormai verso di lei. Anche la vita di coppia – egli soggiunge – si giustificava proprio per il bene della figlia, come pure l'aiuto ch'egli prestava alla convenuta. Ora, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose l'amore dimostrato da un genitore per un figlio appena nato può indurre l'altro genitore a credere – a ragione o a torto – in una disaffezione nei propri confronti, indipendentemente dal fatto che sussista o non sussista un matrimonio. A parte ciò, se l'unico scopo della relazione con AO 1 era in concreto quello di avere un figlio, mal si capisce come mai l'attore abbia continuato ad avere rapporti intimi con lei anche dopo il concepimento (interrogatorio formale del 24 maggio 2012, risposta n. 6), quantunque nell'appello cerchi ritrattare l'ammissione (pag. 6 in fondo). Né si comprende perché egli lamentasse, per lo meno dopo la nascita della bambina, le infedeltà della convenuta (petizione, pag. 3 in alto; riassunto scritto del 16 novembre 2010, pag. 3 a metà nell'inc. DI.2010.244) e ne controllasse le conversazioni sospette via messenger (doc. 35 e 36 nell'inc. DI.2010.244), tali rimostranze non potendo essere motivate solo con le sue preoccupazioni per il bene di L._____. Ne discende che il matrimonio puramente fittizio o simulato che l'interessato prospetta non trova sufficienti riscontri nemmeno negli altri atti di causa.

E. 8

Si conviene che la volontà di creare un'unione coniugale nel caso specifico non manca di lasciare perplessi per la sua fragilità, l'idea di programmare sin dall'inizio un divorzio nel termine di “cinque anni circa” non rivelando né particolare fiducia reciproca né grande senso di responsabilità. Si rammenti che, conosciuta casualmente AO 1 a _____ nel giugno del 2007, nel luglio successivo l'appellante le aveva già proposto di sposarsi per ottenere un permesso di domicilio in Svizzera. Tant'è che quel mese essa è prontamente arrivata nel Ticino, allettata dall'impossibilità per lei, senza mezzi e senza lavoro (risposta del 7 febbraio 2011, pag. 2 seg.), di rimanere in Svizzera per un periodo superiore ai tre mesi (art. 10 legge sugli stranieri: RS 142.20) e di ottenere il permesso di dimora in altro modo se non attraverso il matrimonio. Ma ciò non toglie che l'uno volesse sposarsi (seppure a termine) per la discendenza e l'altra per stabilirsi in Svizzera. E la vita in comune, dalla quale è nata una figlia, è pur sempre durata più di tre anni (dal luglio del 2007 all'ottobre del 2010). Elementi chiari e univoci per accertare che il matrimonio fosse finzione manifesta, pura e semplice manovra per fuorviare l'autorità amministrativa, non prevalgono nel caso specifico sugli elementi concreti di segno contrario. Ciò rende superfluo esaminare se un matrimonio simulato solo per eludere norme sulla polizia degli stranieri possa essere sanato – come opina il Pretore – da comportamenti susseguenti (sulla questione: DTF 121 II 4 consid. 2d). Destinato all'insuccesso, l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

E. 9

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante giustificano nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, che sottrarrebbe all'attore la possibilità di versare contributi alimentari a moglie e figlia (la sua disponibilità di fr. 1500.– mensili è interamente assorbita dall'obbligo: sentenza impugnata, pag. 13 e 16). Quanto alla situazione patrimoniale di lui, i dati fiscali più recenti agli atti documentano una sostanza nulla, anche a causa del debito ipotecario (tassazione 2009 e dichiarazione d'imposta 2010: doc. 38 e 66). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

comunicato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante, il beneficio non può entrare in linea di conto. Nel risultato infatti la sentenza del Pretore resisteva già di primo acchito alla critica, tanto che l'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. E un ricorso che appare infondato sin dall'inizio esclude la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 117 lett. b CPC). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono spese. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione: – avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.